

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

La parte ricorrente espone di essere titolare di un buono fruttifero postale, emesso in data 19 dicembre 1997 per un valore complessivamente pari a Lit. 1.000.000. Lamenta la mancata consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario. Riferisce di essersi recata presso gli uffici dell'intermediario per chiedere il rimborso del predetto buono, e di aver ricevuto un diniego, in quanto l'intermediario ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.

La parte ricorrente chiede quindi che accertata la violazione – da parte dell'intermediario – degli obblighi informativi e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno, pari al valore del buono sottoscritto, oltre agli interessi maturati.

L'intermediario resiste alla pretesa. Eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione materiae* sia *ratione temporis*. Nel merito eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

I. In via preliminare il Collegio disattende le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario, sia sotto il profilo della materia oggetto del contendere sia sotto il profilo temporale.

Quanto al primo profilo (incompetenza *ratione materiae*), il Collegio ribadisce l'orientamento secondo cui i buoni fruttiferi postali non possono essere qualificati come "strumenti finanziari" e, quindi, "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F. Del resto, l'art. 1 lett. u) T.U.F. testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari.

Quanto al secondo profilo (incompetenza *ratione temporis*), e fatto salvo quanto di seguito esposto *sub* § V, il Collegio rileva come, nel caso di specie, sia contestato il comportamento dell'intermediario con riguardo al rifiuto di riconoscere il rimborso dell'importo corrispondente ai buoni emessi e sottoscritti. Di nuovo in piena aderenza al consolidato orientamento dell'Arbitro, quindi, il Collegio ravvisa la sussistenza della propria competenza temporale.

Con riguardo ad entrambi i profili si veda la recente decisione del Collegio di coordinamento n. 4656/2022.

II. Passando ora al merito, il Collegio ricorda che il diritto al rimborso del buono e degli interessi è soggetto a prescrizione ed il relativo termine risulta pari a dieci anni. Tale durata si ricava dal combinato disposto delle norme di seguito richiamate:

- D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni". L'art. 176 stabilisce che *"I buoni postali fruttiferi possono essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione."*

Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessano di essere fruttiferi di interessi e sono rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni; la prescrizione è interrotta da un atto di richiesta o di diffida.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai buoni emessi nell'anno 1939 e successivi..."

- d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, recante "Condizioni generali di emissione dei buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni". L'art. 8 stabilisce che: *"I diritti dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi."*

L'art. 10 aggiunge che *"Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente articolo 8 si applicano anche alle serie dei buoni fruttiferi postali già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiute i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente."*

III. Ciò premesso, oggetto del ricorso è rappresentato da un buono fruttifero postale "a termine" emesso in data 12 dicembre 1997 ed appartenente alla serie AG. In base al costante orientamento dell'Arbitro, qualora sui buoni non sia stata apposta nessuna indicazione relativa alla serie di appartenenza, ma solo la dicitura *a termine*, ai fini dell'individuazione delle condizioni di rendimento la serie di appartenenza può essere desunta dalla data di emissione dei buoni.

Il riferimento normativo è rappresentato dal decreto del Ministro del Tesoro del 23 giugno 1997, che ne stabilisce la durata come segue: *"avranno la durata di dodici anni o diciassette e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale*

stesso”. Deve poi essere considerato l’art. 8 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 (applicabile anche alle serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore), che ha esteso a dieci anni l’originario termine di prescrizione quinquennale, prevedendo che *“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”*.

Per i buoni della serie AG la durata massima era dunque pari a diciassette anni. Applicando tale criterio al buono per cui è causa, la scadenza era prevista al 19 dicembre 2014. La prescrizione è quindi maturata a partire dal 19 dicembre 2024. In questo senso la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024, che riprende quanto affermato da Cass. 7 luglio 2023, n. 19243.

Dalle evidenze fornite non risulta che la parte ricorrente abbia esercitato il diritto al rimborso del buono entro la data ora indicata, né risultano atti interruttivi della prescrizione.

IV. La pretesa del ricorrente, pertanto, non può essere accolta.

A tale proposito questo Collegio si allinea alle indicazioni contenute nella decisione resa dal Collegio di coordinamento n. 17814/2019, che a loro volta si ricollegano al consolidato orientamento del Giudice di legittimità, secondo il quale *“l’art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere si riferisce soltanto alla possibilità legale dell’esercizio del diritto con la conseguenza che l’impossibilità, di fatto, di agire non vale ad impedire il corso della prescrizione [...] l’ignoranza dell’esistenza del diritto, – salvo che integri un doloso occultamento dell’esistenza del debito rilevante ai sensi dell’art. 2941 n.8 c.c. – costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione”* (cfr. Cass. 3 maggio 1999, n. 4389; Cass., 7 marzo 2012, n. 3584).

Nell’aderire a tale orientamento il Collegio ritiene di sottolineare che l’istituto della prescrizione è volto a conferire certezza ai rapporti intersoggettivi ed alla titolarità delle situazioni giuridiche; la sua applicazione, pertanto, deve essere ancorata a parametri oggettivi e predeterminati. Secondo l’opinione assolutamente unanime, l’impossibilità di fatto di esercitare il diritto, anche se derivante da ignoranza del medesimo, non impedisce il decorso del termine di prescrizione.

V. Parte ricorrente contesta altresì il comportamento dell’intermediario con riguardo all’ottemperanza ai propri obblighi informativi verso la clientela. In particolare, la contestazione è articolata lungo due versanti, che attengono al momento della sottoscrizione dei buoni (e, più esattamente, alla mancata consegna del foglio informativo) ed al successivo svolgimento del rapporto. Con riguardo alla mancata consegna del foglio informativo all’atto della sottoscrizione dei buoni, deve rilevarsi che, in primo luogo, che per il buono in discorso non era prevista la consegna del foglio informativo; essa è divenuta obbligatoria solo grazie al d.m. 19 dicembre 2000 e, dunque, con riferimento a serie successive a quella per cui è causa. Aggiungasi che, in ogni caso, la contestazione attiene ad un evento che è ampiamente precedente all’inizio della competenza temporale dell’Arbitro. In effetti, come chiarito dal Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 4656/22, qualora il buono sia stato acquistato in data anteriore al limite di competenza dell’Arbitro (come appunto nel caso di specie), deve ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento del danno che si fonda sulla violazione dell’obbligo di consegna del foglio informativo contestualmente all’acquisto medesimo; così si è espresso il Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 4656/22.

Con riguardo al secondo profilo, attinente alla fase di svolgimento del rapporto, il Collegio non ignora le

censure che, a tale riguardo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rivolto all'intermediario odierno resistente (provvedimento n. 11287 del 4 novembre 2022). Tuttavia, tale provvedimento è stato impugnato innanzi al giudice amministrativo ed il procedimento risulta tuttora pendente innanzi al Consiglio di Stato; come statuito dal Collegio di coordinamento nella recente decisione n. 2460/2023, ciò rende il ricorso – allo stato – inammissibile, quantomeno fino alla definizione di tale giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE